



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 11704/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer"
Reg.Gen.n.18 (ex Reg.Gen.n.534/ VIII Legislatura)**

Ad iniziativa del Consigliere Pica.
Depositata il 9 giugno 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare per l'esame.
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 17 GIU 2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer”

Ad iniziativa del Consigliere Donato Pica.

(Registro Generale numero 18)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione

Il morbo di Alzheimer è una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce l'individuo in età presenile provocandone la demenza precoce. Le persone affette dal morbo di Alzheimer costituiscono un vero e proprio problema sanitario, economico e sociale, che una società civile deve assolutamente impegnarsi per tentare di risolvere con spirito di solidarietà.

Le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali.

Sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non autosufficiente, peggiorando la qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

La società non può non essere interessata a risolvere questo problema, non solo per lo spirito di solidarietà, ma soprattutto per limitare il numero di invalidi che, comunque essa sarebbe chiamata a sostenere.

E' necessario, quindi, prevenire tali malattie, o limitare il danno delle complicanze quando esse si sono già manifestate.

Prevenzione vuol dire conoscenza, ricerca di andamenti epidemiologici, di fattori eziologici e patogenetici; è, ancora diagnosi precoce, terapia qualificata, riabilitazione, risanamento di condizioni ambientali, educazione e informazione sanitaria.

Per un proficuo coordinamento di queste fasi occorre attivare centri a carattere scientifico, per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate, in una istituzione sanitaria pluridisciplinare, collegata ai servizi socio-sanitari del territorio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1
Definizione

1. Il morbo di Alzheimer, le demenze correlate e tutte le malattie croniche invalidanti sono malattie a carattere prevalentemente sociale, con implicazioni sanitarie, giuridiche ed economiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.2
Finalità della legge

1. La regione tutela le persone affette dalle demenze, come definite dall'articolo 1, comma 1, attraverso interventi diretti di diagnosi precoce, cura, riabilitazione e sostegno a tutto il nucleo familiare.
2. Ai fini di cui comma 1 la presente legge intende:
 - a) realizzare una rete integrata dei servizi sociali e sanitari;
 - b) istituire apposite strutture destinate alla presa in carico globale della persona affetta da demenza e del suo nucleo familiare;
 - c) promuovere la realizzazione sul territorio della regione Campania di strutture residenziali sanitarie residenziali;
 - d) promuovere l'organizzazione di centri diurni;
 - e) istituire un osservatorio regionale per la rilevazione epidemiologica dei dati relativi all'incidenza e prevalenza delle demenze.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
Programmazione dei servizi socio-sanitari

1. La Regione definisce le linee guida per l'istituzione e l'attivazione di una rete integrata dei servizi socio-sanitari per la diagnosi, la cura e l'assistenza alle persone affette dal morbo di Alzheimer e da demenze correlate, da erogare nelle aziende sanitarie locali in ambito territoriali.
2. La programmazione degli interventi attuati ai sensi del comma 1 prevede il coinvolgimento delle famiglie e delle loro associazioni e si avvale, della loro collaborazione al fine di garantire un adeguato e reale raggiungimento dei risultati.
3. La Regione istituisce corsi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario destinato ad operare nelle strutture specializzate, al fine di garantire maggiore competenze e specializzazione nell'erogazione dei servizi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

Articolazione della rete dei servizi socio-sanitari

1. La rete dei servizi socio-sanitari prevede servizi integrati e flessibili, in grado di rispondere ai bisogni del paziente e della loro famiglia nelle varie fasi della malattia al fine di garantire il mantenimento dell'autosufficienza e la qualità della vita della persona affetta da demenza e della sua famiglia.
2. E' assicurata la presenza di un punto di accesso per gli utenti e di riferimento per gli operatori per la rilevazione dei bisogni, l'informazione, la comunicazione, il coordinamento e l'attivazione degli operatori.
3. Gli operatori sociali e sanitari vengono coinvolti in base alle loro competenze, rapportandosi in particolare con il medico di famiglia, quale interfaccia principale con il paziente e la sua famiglia.
4. La rete dei servizi socio-sanitaria, attuata mediante appositi protocolli d'intesa tra azienda sanitaria locale e Ufficio del Piano di Zona, garantisce in maniera appropriata, equa, adeguata e accessibile, i seguenti servizi:
 - a) assistenza ospedaliera presso reparti specializzati di degenza;
 - b) riabilitazione in regime ambulatoriale;
 - c) riabilitazione presso unità dedicate;
 - d) assistenza presso centri diurni;
 - e) assistenza presso residenze sanitarie assistenziali;
 - f) assistenza domiciliare integrata;
 - g) assistenza farmacologica;
 - h) assistenza protesica;
 - i) assistenza medico legale;
 - l) sostegno al nucleo familiare e agli addetti all'assistenza.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

Attività di studio e di ricerca scientifica

1. La regione destina appositi stanziamenti per la ricerca in collaborazione con le associazioni dei familiari e gli enti senza scopi di lucro preposti alla ricerca, prevenzione, cura e assistenza delle persone affette dal morbo di Alzheimer, per le attività di:
 - a) indagine epidemiologica;
 - b) ricerca per la prevenzione, cura e riabilitazione della malattia;
 - c) prevenzione di patologie concomitanti e di complicazioni invalidanti;
 - d) ricerca e monitoraggio delle metodiche di attività cognitive più adatte per l'ammalato e la sua famiglia in relazione alle vari fasi della malattia;
 - e) promozione dell'educazione sanitaria alla popolazione circa i primi sintomi della malattia attraverso campagne di informazione, corsi e seminari.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7
Pubblicazione

1. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.